Comune di Vignone

Regione Piemonte

# *Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*

*Anno 2010*

Il SINDACO

Magda Verazzi

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Alexia Tardivo

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° ...18.....DEL 23/07/2010.....)

# ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO


| | |
|---|---|
| CAPO I | IL REGOLAMENTO |
| Art.1 | Oggetto, Finalità e Quadro Normativo |
| Art.2 | Campo di applicazione |
| CAPO II | AREE NORMATIVE |
| Art.1 | Situazione esistente |
| Art.2 | Aree Normative – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione |
| Art.3 | Aree Sensibili |
| Art.4 | Zone di Installazione Condizionata |
| Art.5 | Zone di Attrazione |
| Art.6 | Zone Neutre |
| Art.7 | Aree Normative – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva |
| CAPO III | DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI |
| Art.1 | Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni |
| Art.2 | Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva |
| CAPO IV | PROCEDURE AUTORIZZATIVE |
| Art.1 | Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici |
| Art.2 | Procedure semplificate |
| CAPO V | INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI |
| Art. 1 | Contenuti del programma localizzativo |
| Art. 2 | Proposte localizzative |
| Art. 3 | Modalità di redazione e presentazione del programma |
| Art. 4 | Condivisione dei programmi localizzativi |
| CAPO VI | SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE |
| CAPO VII | INFORMAZIONE |
| CAPO VIII | NORME FINALI |


# 1 CAPO I – IL REGOLAMENTO

## Art.1 Oggetto, finalità e quadro normativo

1. Il presente Regolamento disciplina la corretta localizzazione degli impianti radioelettrici di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, compresi gli impianti di telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, così come definiti e in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 e viene adottato in attuazione all' art. 8 comma 6 della Legge 22 gennaio 2001 n.36, agli articoli 3, comma 1 lett. c) lett. J), e 7, comma 1, lett. C) della L.R. 3 agosto 2004 n. 19, della Direttiva Tecnica emanata con D.G.R. del 5 settembre 2005 n. 16-757.

2. La disciplina di cui sopra è finalizzata in particolare ad assicurare il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3. Gli impianti ai fini della loro progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e controllo sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia e del presente Regolamento, delle seguenti normative specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

a) Legge Regione Piemonte 26/4/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/3/1997, n. 59";
b) Legge 22/2/2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
c) D.P.C.M. 8 luglio 2003 " Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
d) Decreto legislativo l/8/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato **D.Lgs. n.259/2003**);
e) Legge Regione Piemonte 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"(di seguito denominata **L.R. n.19/2004**);
f) D.G.R. 2/8/2004 n. 112-13293 - D.G.R. 14/6/2004 n. 15-12731 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale.
g) D.G.R. 2/11/2004, n. 19-13802 - Legge Regione Piemonte 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli art. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione;
h) D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757 - Legge Regione Piemonte 3/8/2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico (di seguito denominata **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757**);

i) D.G.R. n.63-6525 del 23 luglio 2007 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all' articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

### Art.2 Campo di applicazione

1. Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale di Vignone.

2.La disciplina definita dal Regolamento Impianti Radioelettrici si applica a tutti gli impianti fissi radioelettrici (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) di cui all'art.2, comma 1, della **L.R. n.19/2004** e al punto 1, comma 2, della **Direttiva - D.G.R. 5/9/2005**, n. **16-757**,ad eccezione:

- degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori;
- degli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

3. Ai sensi dell'art.2, comma 4, della **L.R. n.19/2004**, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

## CAPO II – AREE NORMATIVE

### Art. 1 Situazione esistente

La posizione degli impianti esistenti alla data odierna sul territorio comunale è riportata nell'allegato 1 al presente Regolamento. Tali dati sono stati acquisiti e sono aggiornabili, mediante deliberazione della Giunta comunale su segnalazione e proposta del Servizio competente, secondo quanto indicato al punto 3.1, comma 1, della Direttiva - D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757.

Inoltre, il Regolamento Impianti Radioelettrici individua le aree normative relativamente alla localizzazione degli impianti radioelettrici, distinguendo gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione dagli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

## Art. 2 Aree Normative – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

Il Regolamento Impianti Radioelettrici individua per la localizzazione degli Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione le seguenti aree normative:

- Aree Sensibili
- Zone di Installazione Condizionata
- Zone di Attrazione
- Zone Neutre

## Art.3 Aree Sensibili

Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono:

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche);
- singoli edifici scolastici;
- singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, asili);
- le residenze per anziani;
- le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ecc...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
- esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

## Art.4 zone di installazione condizionata:

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come Aree Sensibili;
- i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137);
- l'area definita "centro storico" come da Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (*parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di pre parco, zone di salvaguardia*);
- le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovra comunali o dei piani d'area.

## Art.5 Zone di attrazione:

- le aree esclusivamente industriali (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
- le aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà

comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un'area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la somma della superficie fondiaria e della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell'area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a 1,5 m3/m2;

- le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

**Art. 6 Zone neutre:**

aree del territorio comunale non comprese nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

## Art. 7 Aree Normative – Impianti per radiodiffusione sonora e Televisiva

Il Regolamento Impianti Radioelettrici individua per la localizzazione degli Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva le seguenti aree normative:

- Aree Sensibili
- Zone di Vincolo
- Zone di Installazione Condizionata
- Zone di Attrazione
- Zone Neutre

**a) Aree Sensibili**

- singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche);
- singoli edifici scolastici;
- singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, asili);
- le residenze per anziani;
- le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese
  tra 100 kHz e 300 GHz".

**b) Zone di Vincolo**

- area definita "centro storico" come da P.R.G.C.;
- tutto il centro abitato, come desunto dal P.R.G.C, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

**c) Zone di Installazione Condizionata**

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;

- i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137);
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- le aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

**d) Zone di Attrazione**

- le aree esclusivamente industriali (aree normative del P.R.G.C. esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi "non connessi" alle attività produttive);
- le aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se il cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione di un impianto radioelettrico non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un'area si definisce a bassa densità abitativa se nel cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di installazione di un impianto radioelettrico la somma della superficie fondiaria e della superficie territoriale sia inferiore al 12,5% dell'area e la somma della densità fondiaria e della densità territoriale non sia superiore a 1,5 m3/m2,
- le aree individuate autonomamente dall'Amministrazione Comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

**e) Zone Neutre**

Rientra in questa categoria il territorio comunale non compreso nelle Aree Sensibili, nelle Zone di Vincolo, nelle Zone di Installazione Condizionata e di Attrazione.

## CAPO III - DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

### Art. 1 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo.

2. I beni e le aree di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono nel divieto di cui al presente comma.

3. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale e potrà essere concessa sentita la Commissione Consigliare Territorio.

4. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulti realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area. Detta realizzazione dovrà comunque essere attuata in maniera da minimizzare l'impatto visivo e gli effetti sulla popolazione residente. In particolare il mascheramento visivo dovrà essere concordato e approvato dall'Amministrazione Comunale.

5. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo capo IV articolo 2.

6. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 nel caso in cui il richiedente proponga la sostituzione di impianti preesistenti finalizzata alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione. La valutazione di tale riduzione dovrà essere certificata dall'A.R.P.A.

7. Per la realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo Capo IV articolo 2°:

   a) impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avvallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A.
   b) impianti microcellulari. A questo scopo sono da intendersi come microcellulari tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, dimensione massima delle antenne inferiore a 1,2 m e EIRP inferiore a 20dBW .

8. Al fine di agevolare l'istallazione, minimizzando il numero degli impianti, è preferibile l'installazione su aree di proprietà comunale.

## Art. 2 - Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

1. In tutte le aree classificate come sensibili o zone di vincolo, l'installazione degli impianti è vietata. Dette zone rappresentano formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona definita dal presente Regolamento.
2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e potrà essere concessa sentita la Commissione Consigliare Territorio.
3. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo Capo IV articolo 2°:

   a) utilizzo dei sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi, se finalizzati ad una significativa riduzione delle emissioni e all'ammodernamento degli impianti trasmittenti.
   b) impianti che sostituiscano soluzioni tecnologiche in via di dismissione, e per le quali si possa provare un'effettiva riduzione delle emissioni.

# CAPO IV – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

## Art.1 Iter autorizzativo degli impianti radioelettrici

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e contestualmente all'A.R.P.A. domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto.
2. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggior di 20 Watt o con dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 secondo le modalità della D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificata dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 –13293 ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo 2.
3. Alle domande dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per l'attività istruttoria di cui al successivo Capo VI art. 1 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella stessa domanda.
4. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla comunica al richiedente il nome del Responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'A.R.P.A. tale indicazione.
5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del D.Lgs. 259/2003.
8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione

prodotta. In caso di verifica con esito negativo l'ARPA chiede al Responsabile del procedimento di formulare richiesta di integrazione della documentazione.

9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione degli impianti non inseriti nel programma localizzativi di cui al successivo art. 2 in caso di ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dai gestore.
11. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso la data di avvenuta formazione, o dei provvedimenti di diniego.
12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Il gestore, sulla base delle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, ai fini della verifica delle opere, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori.
13. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, come individuate dall'art. 88 del D.Lgs 259/2003, ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.
14. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.
15. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

## Art. 2 - Procedure semplificate

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

    a) nel caso di impianti punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante di cui al sub allegato II della richiamata deliberazione;
    b) la comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività;

c) per tutti gli impianti fissi con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione;
d) per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 5 Watt e minore di 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della D.I.A.;
e) per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9,del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

# CAPO V - INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

## Art. 1 - Contenuti del programma localizzativo

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all' istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando:
   le principali caratteristiche tecniche:
   a) tipologia di rete cui l'impianto è destinato;
   b) tipologia di servizio (punto-punto, punto-multipunto, cellulare o broadcasting);
   c) tipologia di trasmettitore utilizzato (inferiore a 2W, compreso tra 2 W e 5 W, compreso tra 5 W e 20 W, superiore a 20 W);
   d) zona di ubicazione, riportata in modo indicativo su cartina allegata
   e) le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti).

2. Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale. I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3,della legge . (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti);
4. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 2.

## Art. 2 - Proposte localizzative

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.
2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

**Art. 3 - Modalità di redazione e presentazione del programma**

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.
3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

**Art. 4 - Condivisione dei programmi localizzativi**

1. L'Amministrazione comunale, avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si potrà avvalere di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia.
2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art. 7 comma 2 della legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

## CAPO VI – SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della *L.R. 19/2004*, per ogni singola installazione sono individuate:

- per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in € 400, per quelli inseriti in contesto edificato, in € 1.000;
- per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in € 300, per quelli inseriti in contesto edificato, in € 900;
- per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al Capo IV Art. 2, inseriti in contesto non edificato, in € 200, per quelli inseriti in contesto edificato, in € 500.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Un impianto radioelettrico si definisce inserito in contesto non edificato se l'area corrispondente al cerchioide di raggio 300 metri centrato nel punto di prevista installazione dell'impianto non comprende o non potrà comprendere edifici.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implichino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

L'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'Istanza di Autorizzazione o della DIA.

Le somme sono versate al Comune ed alla Provincia di Verbania nella misura rispettivamente dell'80 (ottanta) % e del 20 (venti) %.

Il versamento delle somme dovute al Comune dovrà avvenire:

- con bonifico sul c.c. bancario n. 15928 –ABI 03069 – CAB 22410 – presso BANCA INTESA – Agenzia di Verbania, intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Vignone;
- oppure con versamento con bollettino postale sul c.c. postale n.17193285, intestato al Comune di Vignone – Servizio di Tesoreria.
- Il versamento delle somme dovute alla Provincia di Torino dovrà avvenire con le modalità indicate dall'Ente stesso.
- Con lo scopo di concorrere alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'A.R.P.A. il Comune verserà il 40% delle somme incassate per le attività istruttorie all'A.R.P.A., previa determina di accertamento dell'entrata e di liquidazione delle somme all'A.R.P.A.

## CAPO VII – INFORMAZIONE

Il Comune provvede a pubblicizzare con avviso sull'Albo Pretorio e sul B.U.R l'avvenuta approvazione del *Regolamento Impianti Radioelettrici* e delle sue successive varianti o modifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela.

## CAPO VIII – NORME FINALI

Le modifiche e le integrazioni del *Regolamento Impianti Radioelettrici* dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

Le disposizioni del *Regolamento Impianti Radioelettrici* si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del *Regolamento*, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.

**Elenco 1** - Aree Sensibili e Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione esistenti:

Aree sensibili:

- Sede Comune di Vignone Piazzale Pertini n°1 Vignone
- Scuola materna di Vignone Piazza Dante n°1 Vignone
- Scuola elementare Via Venezia n°3 Vignone
- Cooperativa Sociale isola Verde Onlus Via Motte n°12/b Pignone
- Circolo Arci Via Circolo n°2 Vignone
- Ristorante pizzeria Monte Cimolo Via Bée n°1 Vignone
- Area attrezzata parco pubblico zona Pianezza
- Area attrezzata località San Martino
- Suore piccole figlie del Sacro Cuore Via Francioli n°15 Vignone.